

Tra l'Unione Industriale di Torino, in rappresentanza della FIAT S.p.A., e la Federazione CGIL-CISL-UIL, si conviene quanto segue :

1. FIAT Auto S.p.A. presenterà alla Regione Piemonte, anche ai fini dell'intervento del Fondo Sociale Europeo, entro il mese di gennaio 1982 una proposta di convenzione per un corso di formazione professionale per 60 lavoratori attualmente in Casa Integrazione Guadagni Straordinaria e non inseriti nel processo di mobilità esterna di cui all'accordo 13 luglio '81;
 2. Ai fini dell'accesso al corso, FIAT Auto S.p.A. provvederà ad indicare le figure professionali interessate ed i lavoratori in C.I.G.S. che siano in possesso dei requisiti professionali necessari. A tali lavoratori verrà data comunicazione individuale dell'istituzione del corso; i lavoratori interessati dovranno segnalare la propria disponibilità alla frequenza al corso stesso; nel caso i lavoratori interessati superino il numero di posti previsti per il corso, verrà effettuata una prova tecnica di selezione per l'accesso;
- Prima dell'attivazione del corso è previsto una verifica tra le parti sull'esito delle procedure di accesso al corso stesso.*
3. Il corso avrà inizio entro marzo 1982, avrà la durata di 1500 ore e sarà effettuato presso l'ISVOR FIAT S.p.A.;
 4. Al termine del corso, i lavoratori che abbiano frequentato regolarmente e che abbiano ~~superato la prova finale~~ ^{conseguito il corrispondente attestato di qualifica}, saranno richiamati al lavoro da parte della FIAT S.p.A.

TORINO

23-12-81

[Handwritten signature]

Piero Vullio
Bruno *Wares*
[Handwritten signature]

Art. 1

I lavoratori della FIAT AUTO S.p.A. e della TEKSID S.p.A., posti in mobilità secondo quanto previsto dall'accordo stipulato in data 13.7.1981 tra la FIAT S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle successive verifiche tra le parti a livello territoriale, in attuazione dell'art. 4 Disciplina Generale, Sezione prima del C.C.N.L. 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica privata, e fruanti del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, i cui nominativi sono stati comunicati dalle Aziende suddette alla Commissione Regionale per l'Impiego del Piemonte, sono inseriti nella lista regionale di mobilità.

Art. 2

I lavoratori di cui all'articolo 1 sono ordinati dalla Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte secondo graduatorie di precedenza il cui punteggio è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- data di inizio di fruizione del trattamento di C.I.G. straordinaria
- numero dei componenti il nucleo familiare, desunto dallo stato di famiglia
- numero di persone per le quali il lavoratore in mobilità percepisce gli assegni familiari .

Le graduatorie sono articolate per categorie e qualifiche.

Nelle graduatorie di cui ai commi precedenti sono evidenziati i lavoratori in mobilità che siano stati avviati al lavoro presso la F.I.A.T. Auto S.p.A. e la TEKSID S.p.A. in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i lavoratori in mobilità che successivamente alla loro assunzione presso le aziende suddette abbiano maturato il diritto al collocamento obbligatorio. Entro la data di decorrenza della presente delibera la Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte si riunirà per esaminare le proposte che il Ministero del Lavoro presenterà in merito e per deliberare al riguardo.

Ai fini della formazione delle graduatorie, la Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte avanza richiesta alla F.I.A.T. Auto S.p.A. ed alla TEKSID S.p.A. dei dati necessari alla determinazione del punteggio.

La Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte predisporrà un questionario da sottoporre, a fini conoscitivi, ad ogni lavoratore iscritto nella lista di cui all'art. 1, relativo a:

- scolarità e formazione professionale
- esperienze lavorative precedenti al rapporto di lavoro con F.I.A.T. Auto S.p.A. e TEKSID S.p.A.
- disponibilità ad occupazioni diverse dalla propria categoria o qualifica in relazione all'insieme delle richieste numeriche provenienti dalle aziende di qualsiasi settore registrate dagli Uffici di Collocamento
- disponibilità alla frequenza di corsi di formazione professionale.

Art. 2

L'U.R.L.M.O. Piemonte provvederà ad inviare ad ogni Ufficio di Collocamento la graduatoria dei lavoratori in mobilità rimasti nel territorio di competenza dell'ufficio stesso, intendendosi per territorio tutti i Comuni che fanno capo all'ufficio.

Le domande di lavoro destinate ai lavoratori in mobilità e rimaste inevase in tale ambito territoriale saranno destinate ai lavoratori in mobilità inseriti nelle graduatorie degli Uffici vicini, nell'ambito delle ripartizioni di cui alla delibera della Commissione Provinciale di Collocamento di Torino del allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

In ogni caso, decorso 10 giorni dal ricevimento della domanda di lavoro senza che questa sia stata accettata dai lavoratori in mobilità, la domanda stessa sarà destinata ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento dell'ufficio territorialmente competente.

Art. 4

Ai fini dell'avviamento al lavoro dei lavoratori in mobilità ogni Ufficio di Collocamento provvederà a ripartire le richieste di lavoro di cui all'art.4 disciplina generale, sezione I^a, del C.C.N.L. 16.7.1979 industria metalmeccanica privata, provenienti dalle aziende, nelle seguenti misure:

- 75% ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento dell'ufficio
- 25% ai lavoratori in mobilità iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 3 della presente delibera.

Ai fini della ripartizione di cui al primo comma, si seguirà l'ordine cronologico di provenienza delle richieste, tenendo anche conto delle categorie e qualifiche dei lavoratori interessati alla armonizzazione.

Per la quota di richieste da offrire ai lavoratori in mobilità, gli Uffici di Collocamento provvederanno a convocare - a mezzo di raccomandata a R.R. - per ciascuna occasione di lavoro i primi cinque lavoratori della graduatoria di cui al precedente articolo che siano inseriti nella categoria e qualifica corrispondenti alla richiesta, e secondo la graduatoria, nel caso in cui i lavoratori abbiano dichiarato la loro specifica disponibilità nel questionario sottoscritto.

Nel caso i lavoratori in mobilità convocati non si presentino o non accettino la proposta di lavoro, l'Ufficio di Collocamento terrà idonea registrazione della mancata presentazione o del rifiuto, nonché delle caratteristiche della proposta, dandone altresì comunicazione alla Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte.

Art. 5

Effettuato l'avviamento di un lavoratore in mobilità, l'Ufficio di Collocamento provvederà a segnalarlo immediatamente alla Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte per l'aggiornamento delle liste.

Gli Uffici di Collocamento comunicheranno altresì alla Commissione stessa i nominativi dei lavoratori in mobilità che non abbiano superato il periodo di prova presso l'azienda alla quale sono stati avviati, per le deliberazioni in ordine all'applicazione nei loro confronti delle norme di cui all'art. 3 della Legge 26 maggio 1978, n. 215 di conversione del D.L. 30 marzo 1978, n. 80.

(4)

Analoga comunicazione verrà fatta per i lavoratori che non siano risultati idonei alla visita medica.

Art. 6

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie è data facoltà al lavoratore in mobilità di sottoporre alla Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte documentazione comprovante il suo diritto ad un diverso punteggio.

Entro i successivi sette giorni la Commissione stessa decide in merito.

Avverso i provvedimenti degli uffici di collocamento è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale per il Collocamento.

Art. 7

L'avvio delle procedure di mobilità di cui alla presente delibera avrà inizio a decorrere dal 15 febbraio 1982.

Entro tale data la Commissione Regionale per l'impiego del Piemonte assumerà le delibere attinenti agli ambiti territoriali non compresi nella Provincia di Torino nonché alle relative percentuali di armonizzazione, con i criteri e le modalità adottati per la presente delibera.

Torino, 23 dicembre 1981